

**Legge regionale 16 marzo 1994, n. 14 (BUR n. 24/1994)
(Novellazione)**

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, N. 12,
RELATIVA A "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E
ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE" (1)**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 115 della legge regionale 10
giugno 1991, n. 12.**

1. L'articolo 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:

"Art. 115 - Collocamento a riposo. Trattamento di quiescenza.

1. All'atto del collocamento a riposo dei dipendenti regionali, viene a essi consegnato un attestato di riconoscimento per il servizio prestato, secondo criteri e limiti deliberati dalla Giunta regionale.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale è iscritto all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Amministrazione Pubblica (INPDAP).

3. Sino all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale in attuazione del processo di delega delle funzioni amministrative della Regione agli enti locali e dell'applicazione del decreto legislativo n. 29/1993 in tema di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ai dipendenti regionali non si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503."

Art. 2 - Decorrenza.

1. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, come modificato dall'articolo 1, si applica ai collocamenti a riposo che decorrono da data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

SOMMARIO

Art. 1 - Modifica dell'articolo 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 2 - Decorrenza.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.	Errore: sorgente del riferimento non trovata

10) Con sentenza n. 434/2000 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1